

Codice DB1406

D.D. 30 ottobre 2014, n. 2967

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 65/2014 per lavori di ripristino della platea situata a valle della paratoia di sinistra della traversa dell'impianto di Campore Alto sul torrente Orco, in Comune di Pont Canavese (TO). Richiedente: ENEL Green Power S.p.A..

In data 06/05/2014 l'ENEL Green Power S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. e P. IVA n. 10236451000, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa a lavori di ripristino della platea situata a valle della paratoia di sinistra della traversa dell'impianto idroelettrico di Campore Alto sul torrente Orco, in Comune di Pont Canavese (TO).

Nel dettaglio i lavori consistono in:

- formazione di due ture in materiale sciolto, a monte ed a valle della luce in sinistra dello sbarramento, per la messa in secca del tratto oggetto d'intervento;
- asportazione delle parti superficiali in calcestruzzo della platea, ammalorate o in fase di distacco;
- posa in opera di masselli in granito, allettati su malta ed ancorati con bolzoni in acciaio alla sottostante parte in calcestruzzo della platea;
- ripristino dell'esistente soglia in massi situata immediatamente a valle della succitata platea.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'ing. Francesco Fornari, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa e da n. 1 tavola grafica, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il rende noto dell'istanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pont Canavese per 15 giorni consecutivi senza seguito di osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 19/05/2014 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visti la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

- visti il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della fauna e della flora della Provincia di Torino, di cui alla nota in data 25/06/2014 prot. n. 105534 (pervenuta in data 26/06/2014 prot. n. 33340/14.06), anche trasmesso all'ENEL Green Power S.p.A.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'ENEL Green Power S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. e P. IVA n. 10236451000, ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. per la soglia in massi da ripristinare, situata immediatamente a valle della platea in calcestruzzo, si dovrà prevedere un piano di appoggio posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di massi ciclopici o di substrato roccioso; i massi che saranno utilizzati per tale ripristino dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità dei massi stessi a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
3. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di parti in calcestruzzo della platea, ammalorate o in fase di distacco, dovrà essere allontanato completamente dall'alveo del corso d'acqua;
4. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
6. le due ture, previste in materiale sciolto, a monte ed a valle della luce in sinistra dello sbarramento, dovranno essere interamente rimosse al termine dei lavori; le sponde del corso d'acqua, le opere di difesa esistenti ed in linea generale le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole